

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno venticinque del mese di maggio.
(25 maggio 2016)

In Roma, Via Giuseppe Marchi n. 10 alle ore dodici.

Innanzitutto a me dottor Renato Carraffa, Notaio in Bracciano, iscritto al Collegio dei distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, sono presenti i signori:

SANTARCANGELO VALLEVERDE ANNA ANGELA, nata a Foggia il 26 luglio 1962, domiciliata in Roma, Via Diego Fabbri n. 42, codice fiscale SNT VLV 62L66 D643A.

DI PACE LORENZO, nato a Padova il 21 luglio 1964, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione **"IL VILLAGGIO DELLA MUSICA - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE (ONLUS)"**, in breve **"IL VILLAGGIO DELLA MUSICA - ONLUS"**, con sede in Roma, Via Diego Fabbri n. 42, codice fiscale 06947191000.

Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo mi richiedono di assistere, redigendone il verbale all'assemblea straordinaria dei soci della predetta associazione di cui assume la presidenza a norma di statuto il signor LORENZO DI PACE.

Il Presidente accerta e constata che:

- sono presenti tutti i soci dell'associazione in persona di se medesimo e della signora Valleverde Anna Santarcangelo.
- del consiglio direttivo è presente sé medesimo quale Presidente e la signora VALLEVERDE ANNA SANTARCANGELO quale Consigliere.

Ciò constatato dichiara l'Assemblea validamente costituita in forma totalitaria per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- variazione dello statuto.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno il Presidente espone le ragioni che consigliano il trasferimento della sede sociale dall'attuale a Via Grazia Deledda n. 75, sempre nel Comune di Roma.

Quindi il Presidente illustra i motivi che consigliano la variazione del numero dei membri del consiglio direttivo stabilendo che d'ora in avanti lo stesso sia composto da due a cinque membri, anziché da tre a cinque membri come attualmente previsto.

Inoltre il presidente rende noto in assemblea che pur avendo adottato le norme previste per le Onlus, l'associazione non ha mai richiesto l'iscrizione al relativo Registro e conseguentemente, anche in relazione all'effettiva attività svolta dalla stessa, propone all'assemblea di procedere alla riformulazione dello statuto eliminando in particolare tutte le clausole relative alle Onlus.

In particolare il Presidente si sofferma sulle variazioni riguardanti

- la denominazione dell'associazione, che d'ora in avanti sarà **"IL VILLAGGIO DELLA MUSICA"**;
- le finalità, attraverso la soppressione del riferimento alla utilità e solidarietà sociale, nonché del comma relativo allo svolgimento

Registrato a Roma 3

IL 26/05/2016

AL N° 13901/IT

Esatti € 200,00



dell'attività di ricerca scientifica;

- la diversa destinazione di eventuali utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale;

- la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento.

Passa infine in rassegna l'intero articolato così come proposto ai soci, illustrando articolo per articolo.

Tanto esposto il Presidente invita l'Assemblea a discutere e deliberare.

Dopo breve discussione, l'Assemblea all'unanimità degli intervenuti

DELIBERA

1) di trasferire la sede sociale da Roma, Via Diego Fabbri n. 42 a Via Grazia Deledda n. 75, sempre nel Comune di Roma;

2) di variare il numero dei membri del consiglio direttivo stabilendo che d'ora in avanti lo stesso sia composto da due a cinque membri, anziché da tre a cinque membri come attualmente previsto;

3) di approvare le nuove norme che regolano il funzionamento della associazione, compreso il trasferimento della sede e la variazione del numero dei membri del consiglio direttivo, sopra deliberati, e conseguentemente il nuovo seguente statuto:

PATTI ASSOCIATIVI

TITOLO I

COSTITUZIONE - DURATA - SCOPO

Articolo Uno

E' costituita una Associazione Culturale denominata Associazione "IL VILLAGGIO DELLA MUSICA". L'assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, potrà inserire nella denominazione sociale o la sigla di eventuali sponsor commerciali, ovvero abolirli in caso di cessazione del rapporto.

Articolo Due

L'Associazione ha sede in Roma (RM), Via Grazia Deledda, numero civico 75.

Articolo Tre

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo Quattro

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di diffusione e conoscenza, presso la pubblica opinione, della cultura, dell'arte, del teatro e della musica, in special modo quella lirica, e precisamente:

-divulgare nella maniera più vasta possibile, attraverso l'organizzazione di seminari, conferenze e spettacoli guidati, le opere, gli avvenimenti ed i personaggi dell'arte lirica che hanno contribuito a rendere immortale e così peculiare la tradizione musicale italiana;

-privilegiare il rapporto con le scuole, attraverso la proposta di spettacoli- lezione che permettano agli studenti di tutte le età, oltre che di appassionarsi alle trame e di conoscere i personaggi, di rivisitare la storia della cultura italiana anche per il tramite della musica, dei suoi grandi compositori ed interpreti;

-promuovere giovani talenti alla carriera musicale, offrendo loro una ribalta su cui collaudarsi ed una guida attraverso la collaborazione con artisti di esperienza comprovata;

-offrire un servizio culturale e sociale attraverso un prodotto-spettacolo a

costi contenuti, che sia flessibile e facilmente ambientabile sia in teatri sia in situazioni strutturali meno definite, in modo da creare anche su tutto il territorio una consuetudine al teatro;

-svolgere attività di promozioni della cultura e dell'arte attraverso ogni mezzo di istruzione, formazione e comunicazione, anche multimediale, mostre, concorsi, corsi e stages di fotografia e giornalismo, proiezioni, convegni, esposizioni, congressi, conferenze, seminari, spettacoli, attività editoriale grafica, fotografica e informatica, pubblicazioni inerenti natura ed ambiente, ecologia, subacquea, archeologia, etnologia, antropologia, sociologia, storia, speleologia, geografia, medicina, biologia, teatro, cinema, musica, storia dell'arte, organizzazione di viaggi, escursioni;

-svolgere attività di tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge primo agosto 1939 numero 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della repubblica 30 settembre 1963 numero 1409, attraverso la gestione dell'Archivio informatico, riprese filmate, riprese video, gestione archivio di dati ed elaborati e la raccolta di testi per uso biblioteca.

L'Associazione svilupperà rapporti e scambi con altre Istituzioni Nazionali o Internazionali Pubbliche o Private aventi finalità simili, connesse, complementari o di supporto alle proprie, potendo all'uopo stipulare accordi o convenzioni.

L'Associazione per il raggiungimento dei propri scopi potrà organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

L'Associazione potrà svolgere ogni altra attività e iniziativa connessa o funzionale allo scopo per il quale è costituita.

TITOLO II GLI ASSOCIATI Articolo Cinque

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le Associazioni, le persone giuridiche e gli Enti Pubblici e privati che abbiano interesse a promuovere gli scopi associativi, previa accettazione fatta dal Consiglio Direttivo dell'Associazione con delibera.


L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'associato ammesso deve sottoscrivere e versare una quota d'iscrizione e la quota annuale di iscrizione che verranno stabilite dal Consiglio Direttivo ogni anno.

La quota annuale di associazione deve essere versata entro il trenta giugno di ogni anno.

I soci non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.

L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età il voto nell'Assemblea per l'approvazione e la modificazione dei Patti Associativi e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.



Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro degli associati dopo che sia stato effettuato, da parte del nuovo associato, il versamento della quota d'iscrizione. Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che sia stato fatto il versamento la delibera diventerà inefficace.

Ogni associato si impegna alle prestazioni ritenute necessarie per il raggiungimento degli scopi associativi senza pretendere alcun compenso per nessun titolo o motivo, ogni eccezione rimossa, nonché all'osservanza delle leggi, dei presenti patti associativi, dei regolamenti ivi previsti o deliberati dall'Assemblea e delle obbligazioni prese dagli organi associativi competenti.

Dovrà poi tenere, in ogni caso, un comportamento irreprensibile in seno all'Associazione.

La qualità di associato non è trasmissibile né tra vivi né a causa di morte.

Articolo Sei

La qualità di associato si perde per:

- a) recesso o dimissioni,
- b) esclusione;
- c) morte;
- d) scioglimento dell'Associazione.

I versamenti a qualunque titolo effettuati dagli associati deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.

Articolo Sette

L'Associato può recedere dall'Associazione nei seguenti casi:

- a) quando il recesso è ammesso dalla legge o dal presente statuto;
- b) quando non è più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi associativi.

La legittimazione al recesso deve essere constatata dal Consiglio Direttivo.

Articolo Otto

L'Associato può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi:

- a) quando non è più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi associativi;
- b) quando non osserva le disposizioni di legge o di statuto ovvero le deliberazioni legalmente prese dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo;
- c) quando mantiene un comportamento contrastante con gli interessi dell'Associazione danneggiandola moralmente o materialmente;
- d) quando non adempie agli obblighi e finalità assunti dall'Associazione;
- e) quando non ha versato la quota associativa eventualmente stabilita.

In quest'ultimo caso l'esclusione potrà essere annullata solo a seguito del versamento della quota o delle quote arretrate e di un ammenda pari alla quota d'iscrizione vigente nell'annata, sempre a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo.

Spetta comunque al Consiglio Direttivo deliberare l'esclusione dell'associato.

Articolo Nove

Il Consiglio Direttivo deve comunicare a mezzo lettera raccomandata o

via mail agli associati interessati le proprie decisioni relative a recesso od esclusione.

Questi potranno, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

L'impugnazione non ha effetto sospensivo.

TITOLO III PATRIMONIO SOCIALE

Articolo Dieci

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dalle quote associative e da eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione.

b) da ogni entrata derivante dalle attività associative, dai beni e dai diritti acquistati con le dette quote ed entrate e da tutti i beni e i proventi e contributi che pervengano a qualsiasi titolo all'Associazione;

c) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;

d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Per il raggiungimento degli scopi associativi l'Associazione ha facoltà di utilizzare a vario titolo beni immobili sia pubblici che privati.

L'esercizio associativo decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

TITOLO IV ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo Undici

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli Associati;

b) il Presidente;

c) il Vice Presidente;

d) il Segretario Generale;

e) il Tesoriere;

f) il Consiglio Direttivo;

g) il Comitato Scientifico (se nominato);

h) il Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato).


Tutte le cariche sono a titolo onorifico e gratuito; tuttavia l'Assemblea degli Associati potrà prevedere la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo degli emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, numero 645, e dal decreto legge 21 giugno 1995, numero 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, numero 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni e, comunque, sempre ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

Articolo Dodici

(Assemblea degli Associati)

L'Assemblea è composta da tutti gli associati che abbiano regolarmente versato le quote dovute.

La sua convocazione può effettuarsi mediante avviso a voce diretta ed avviso da affiggersi nel locale della sede associativa almeno quindici

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains text around its perimeter, including the words "ASSOCIAZIONE" and "PACCO" at the top, and "SINDACATO" at the bottom. The center of the stamp features a stylized emblem or logo.

giorni prima della riunione, contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e seconda convocazione, che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima né oltre trenta giorni.

L'Assemblea viene convocata, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, dal Consiglio Direttivo, il quale ne dà espresso mandato al Presidente. Il Consiglio deve convocare l'assemblea quando ne sia fatta domanda da tanti associati, in regola con il pagamento delle quote, che rappresentino almeno un quarto dei voti di cui dispongono tutti gli associati.

Il Consiglio è tenuto a disporre la convocazione dell'Assemblea in via ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o eccezionalmente entro sei mesi.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione che è anche Presidente dell'Assemblea; altrimenti da un associato, designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni delle assemblee vengono trascritte su di un apposito registro a cura di un segretario, di volta in volta nominato dal Presidente dell'Assemblea e firmate da questi e dal segretario stesso.

Detti verbali debbono riportare il numero esatto degli associati presenti o rappresentati alle Assemblee.

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto. Gli associati che non possono intervenire all'Assemblea possono farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta. Un associato non può ricevere più di due deleghe.

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano.

Per le elezioni delle cariche associative si procederà normalmente, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, con il sistema della votazione a scrutinio segreto.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Articolo Tredici (Assemblea Ordinaria)

L'Assemblea Ordinaria assolve ai seguenti compiti:

- a) approvazione del bilancio o rendiconto annuale;
- b) nomina dei membri del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti;
- c) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione ed alla vita della Associazione riservati alla sua competenza dalla legge, dai presenti patti associativi, o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria è valida quando sono presenti tanti associati che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti a tutti gli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni è necessari la maggioranza assoluta dei voti degli associati presenti e rappresentati.

Articolo Quattordici (Assemblea Straordinaria)

L'Assemblea Straordinaria viene riunita solo per modificare i patti associativi dell'Associazione o per pronunciarne lo scioglimento.

L'Assemblea Straordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di due terzi dei voti

spettanti a tutti gli associati presenti o rappresentati.

E' ammesso, in questo caso, il recesso dell'associato dissenziente.

Articolo Quindici

(Consiglio Direttivo – composizione e poteri)

L'Associazione viene amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di due membri ad un massimo di cinque, secondo quanto verrà deliberato dall'Assemblea Ordinaria.

L'Assemblea elegge, per la durata di tre anni, i membri del Consiglio che sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del suo Presidente e di un Vice Presidente, scegliendoli tra i propri membri.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell'Associazione.

Qualora per dimissioni, revoca o decesso, venga a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio ha facoltà di cooptare altri associati.

Dette cooptazioni debbono venire ratificate dall'Assemblea Ordinaria.

I consiglieri cooptati restano in carica solo fino allo scadere del triennio dalla elezione del Consiglio che li ha cooptati.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri deliberativi in relazione a tutti gli atti ed affari di straordinaria e ordinaria amministrazione compresi nell'oggetto associativo e che non siano prerogativa dell'Assemblea.


Il Consiglio Direttivo sorveglia l'attività dell'Associazione, predispone il rendiconto di fine anno, determina l'ammontare delle quote associative, viste le esigenze finanziarie dell'Associazione, stabilisce le modalità per il reperimento di fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione, delibera sull'ammissione degli associati, sulla loro esclusione e recesso, emana ogni disposizione atta a regolare la vita e lo sviluppo dell'Associazione predisponendo, ove lo ritenga opportuno, un regolamento interno.

Detto regolamento, atto a disciplinare la vita dell'Associazione, conterrà in particolare, le norme che il Consiglio riterrà opportuno emanare per il buon funzionamento dell'Associazione e per regolamentare concretamente la partecipazione degli associati all'Associazione e dovrà essere approvato dall'Assemblea Ordinaria.

Con il rendiconto annuale il Consiglio è tenuto a presentare all'Assemblea ordinaria, perché l'approvi, anche una relazione sulla propria attività relativa all'anno passato.

Il Consiglio Direttivo può deliberare il conferimento, nelle forme di legge, di procure speciali per categorie determinate di atti o singoli e specifici atti e terze persone anche estranee all'Associazione.

Il Consiglio nomina un Segretario Generale dell'Associazione il quale collabora con il Presidente e con gli organi collegiali ed attua le loro delibere; partecipa alle riunioni degli organi collegiali dell'Associazione con voto consultivo e ne redige i verbali che sottoscrive insieme con il Presidente; dirige il personale e coordina la attività degli uffici; il Tesoriere incarica della gestione economica e finanziaria dell'Associazione provvedendo – personalmente o avvalendosi dell'opera di professionisti iscritti nei relativi albi – alla tenuta ed all'aggiornamento della documentazione contabile, redigendo il bilancio o rendiconto annuale;



redige la documentazione contabile e finanziaria, prevista dalla normativa vigente e la relazione finanziaria da sottoporre al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea; dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo in materia amministrativa e finanziaria, ivi compreso la scelta delle aziende di credito con cui intrattenere rapporti.

Articolo Sedici

(Convocazione del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri e comunque una volta l'anno anche al di fuori della sede associativa. La convocazione avviene mediante avviso scritto o telefonico a ciascun membro del Consiglio almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta mediante telegramma con ventiquattro ore di preavviso.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri, in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

La riunione è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Delle deliberazioni del Consiglio si fa constatare mediante verbale redatto sull'apposito libro sotto la responsabilità di chi presiede la riunione ed a cura di un segretario nominato dal Consiglio stesso.

Articolo Diciassette

(Presidente del Consiglio Direttivo – rappresentanza sociale)

Il Presidente del Consiglio Direttivo, ed in sua assenza o impedimento il Vicepresidente, ha la rappresentanza legale dell'Ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo.

Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio e, su mandato di questo, l'assemblea. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni consiliari ed è legittimato a ricevere pagamenti, contributi, consegne, notificazioni e comunicazioni destinate all'Associazione. Egli ha il potere di accendere, presso le banche od altri istituti di deposito, conti correnti, conti postali, assicurarne l'opera, dare procura, operare su detti conti nonché accendere linee di fido presso qualsivoglia Istituto bancario.

Il Presidente potrà assumere provvedimenti d'urgenza da ratificarsi da parte del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di indisponibilità del Presidente, tutte le sue funzioni, ivi compresa quella di presidenza delle assemblee consiliari di cui al precedente articolo, sono assunte dal Vice Presidente, se nominato, o dal Consigliere più anziano.

Articolo Diciotto

(Comitati Tecnici Scientifici)

Il Consiglio Direttivo può nominare uno o più Comitato Tecnico Scientifici a carattere consultivo con scadenza annuale composto dal Presidente del Consiglio Direttivo, membro di diritto e da quattro membri anche non associati ed esperti nei settori di attività dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di assegnare premi di operosità, di donare a singoli od associazioni supporti per l'attività di ricerca a scopo permanente o solo per l'uso specificato per tempo determinato. Il Consiglio Direttivo assegnerà, per le attività di ricerca e di promozione delle attività dell'associazione oggetto del Comitato Tecnico Scientifico, somme di denaro, nell'ammontare che il Consiglio riterrà opportuno,

tenuto conto del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico, in ordine ad altre richieste di erogazione ivi compresa l'assegnazione di borse di studio, supporti per l'organizzazione e partecipazione a riunioni scientifiche, concorsi, corsi e stages.

Il Consiglio Direttivo potrà attribuire i fondi proposti dal Comitato Tecnico Scientifico a favore della ricerca nei settori di attività dell'associazione, ivi compreso l'acquisto del materiale necessario per la ricerca stessa.

Articolo Diciannove

Al Comitato Tecnico Scientifico vengono sottoposte tutte le richieste di fondi, ivi incluse quelle per l'assegnazione di borse di studio, assegni di viaggio, sovvenzioni per congressi.

Dette richieste dovranno essere redatte nella forme di proposte di ricerca con il relativo preventivo; gli eventuali beneficiari dovranno rendere conto dell'utilizzo dei fondi ricevuti.

Il Comitato Tecnico Scientifico, esaminate le richieste dovrà comunicare le sue proposte al Consiglio Direttivo impegnandosi a controllare se richiesto i rendiconti dei beneficiari e, se richiesto, a darne notizia al Consiglio Direttivo con gli eventuali opportuni commenti.

Articolo Venti

(Collegio dei Revisori)

Qualora l'Assemblea Ordinaria degli associati lo reputi utile o necessario, la gestione dell'Associazione può essere controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da uno o tre revisori eletti dall'Assemblea stessa per un triennio.

I revisori stabiliranno tra di loro chi avrà funzioni di presidente del collegio.

I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità associativa, redigeranno una relazione di rendiconto annuale, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà e potranno procedere, in qualsiasi momento ed anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

TITOLO V

SCIoglimento

Articolo Ventuno

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Comitato Direttivo sottoporrà all'assemblea il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e di cui all'articolo quattro.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti Associativi che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo Ventidue

L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'articolo 27 del codice civile:

a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

b) per le altre cause di cui all'articolo 27 del codice civile.

In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, vige l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione ad altro Ente Associativo salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Articolo Ventitre

Per tutto quanto non previsto dai presenti patti associativi si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia, nonché ai regolamenti specifici alla cui stesura è demandato il Consiglio Direttivo.

4) di dare mandato all'Organo amministrativo per l'esecuzione di quanto testé deliberato.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore dodici e minuti trenta.

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della associazione.

Il comparente ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003 acconsente al trattamento dei propri dati personali da parte del notaio rogante ai fini del perfezionamento delle procedure relative al presente atto, nonché al fine di indagini statistiche. Dichiara inoltre di essere a conoscenza che i propri dati potranno essere trattati, ai fini di cui sopra, da soggetti terzi, incaricati dal notaio rogante, anche mediante strumenti informatici idonei all'archiviazione e saranno soggetti a tutte le comunicazioni previste dalla Legge a favore di Enti e società incaricate della tenuta dei registri immobiliari, catastali e/o del Registro delle Imprese.

Il comparente dichiara altresì di essere a conoscenza che il responsabile del trattamento dei dati è il notaio rogante il presente atto e di consentire espressamente al trattamento anche dei dati sensibili, ex art. 17 D.Lgs. 196/2003, da parte dello stesso, ai fini del perfezionamento delle procedure del presente atto ed ai fini di indagini statistiche.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me letto ai comparenti che lo approvano.

Scritto a norma di legge da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio, occupa di tre fogli intercalati le prime dieci facciate per intero e quanto fin qui della presente.

F.TO: VALLEVERDE ANNA ANGELA SANTARCANGELO - LORENZO DI PACE - RENATO CARRAFFA NOTAIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CHE SI RILASCIAMOCI PER USI CONSENTITI DALLA LEGGE E COMPOSTO DI N. CINQUE FOGLI.
Bracciano, li. 26 MAGGIO 2016

RENATO CARRAFFA NOTAIO IN BRACCIANO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Renato Carraffa', is written over a circular notary seal. The seal is embossed and contains the text 'NOTAIO RENATO CARRAFFA' around the perimeter and 'BRACCIANO' at the bottom. The signature is fluid and cursive.